

LAVORO
ESENZIONE TOTALE
LEGGE 11 - 9 - 1976 N. 300

SENTENZA N. 535/2023
C.N.O.N. 2879



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta dai seguenti magistrati

dr. Maria Lorena Papait	Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera
dr. Nicoletta Taiti	Consigliera rel.

nella causa iscritta al n. 672/2022 RG promossa da

con gli avv.ti Simona Fabbrini, Valter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi

appellante

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già, Ministero dell'Istruzione)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
con l'Avvocatura dello Stato

appellata

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 633/2022 del Tribunale di Firenze pubblicata il 29.9.2022

all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12 settembre 2023, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Firenze, assumendo di essere docente di scuola secondaria specializzata nelle attività di sostegno e di avere sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione contratti a tempo determinato nei seguenti aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e di avere maturato in ciascuna annualità un numero di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale; per tali motivi, aveva chiesto il pagamento di € 3.006,57 a titolo di indennità per ferie non godute.

Il Tribunale di Firenze aveva respinto il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese per € 500,00, oltre 15% per spese generali.

In particolare, il Tribunale richiamava i commi 54 e 55 dell'art 1 della L. n. 228/2012, affermando che i docenti dovevano usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ma anche nella restante parte dell'anno, nei limiti dei 6 giorni; se potevano essere sostituiti; che sussisteva un diritto alla monetizzazione delle ferie nel caso in cui era maturato un numero di giorni di ferie superiori ai giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e che qualora il termine contrattuale scadeva il 30 giugno, come nella specie, nel periodo di sospensione andavano calcolati i giorni intercorrenti tra la chiusura dell'anno scolastico e la cessazione del contratto, ad esclusione di quelli destinati a scrutini esami e attività valutative, con onere di chi agiva in giudizio di allegare e dimostrare di avere effettuato scrutini, esami e durante i giorni di sospensione che si presumevano liberi.

Nella specie, era pacifico che la ricorrente avesse maturato i seguenti giorni di ferie:

- n. 15,25, nell'a.s. 2015/2016;
- n. 21,87, nell'a.s. 2016/2017;
- n. 24,83, nell'a.s. 2017/2018 (nel quale aveva concluso due contratti);
- n. 25,83, nell'a.s. 2018/2019;
- n. 25, nell'a.s. 2019/2020.

Per contro, ad avviso del Tribunale i giorni di sospensione per ciascun a.s. non erano stati inferiori ai giorni di ferie maturati, infatti:

- nell'a.s. 2015/2016, i giorni di sospensione erano stati 29 (12 + 17 giorni lavorativi intercorsi tra la chiusura dell'a.s. avvenuta venerdì 10 giugno 2016 e la cessazione del contratto del 30 giugno), a fronte di 15,25 giorni maturati;
- nell'a.s. 2016/2017, i giorni di sospensione erano stati 31 (14 + 17 giorni lavorativi intercorsi tra la chiusura dell'a.s. avvenuta sabato 10 giugno 2017 e la cessazione del contratto del 30 giugno), a fronte di 21,87 giorni maturati;
- nell'a.s. 2017/2018, i giorni di sospensione erano stati 33 (12 + 21 giorni lavorativi intercorsi tra la chiusura dell'a.s. avvenuta sabato 9 giugno 2018 e la cessazione del contratto del 30 giugno), a fronte di 24,83 giorni maturati (considerando solo il numero maggiore tra quelli maturati nei due contratti);
- nell'a.s. 2018/2019, i giorni di sospensione erano stati 30 (13 + 17 giorni lavorativi intercorsi tra la chiusura dell'a.s. avvenuta lunedì 10 giugno 2019 e la cessazione del contratto del 30 giugno), a fronte di 25,83 giorni maturati;

-nell'a.s. 2019/2020, i giorni di sospensione erano stati 28 (12 + 17 giorni lavorativi intercorsi tra la chiusura dell'a.s. avvenuta mercoledì 10 giugno 2020 e la cessazione del contratto del 30 giugno, meno un giorno di partecipazione agli scrutini), a fronte di 25 giorni maturati.

Per tali ragioni, il ricorso andava respinto, assorbita ogni altra questione.

La sentenza viene appellata dalla docente che insiste nelle conclusioni rassegnate in primo grado, assumendo che:

-il primo giudice aveva errato nel considerare il personale docente automaticamente in ferie nel periodo tra la sospensione delle lezioni (solitamente avvenuta il 10 giugno) e il termine delle attività didattiche (30 giugno), con la conseguenza che tale personale verrebbe, inammissibilmente, a fruire di un periodo di ferie superiore rispetto a quello contrattualmente spettante; secondo tale ragionamento, anche il personale di ruolo (a cui spettano non oltre 32 giorni di ferie, più 4 giorni di riposo), usufruirebbe di un periodo feriale maggiore (dal 10 giugno al 10 settembre);

-il diritto della docente trovava un suo fondamento: nell'art 7 della direttiva 2003/88/CE (ferie annuali di 4 settimane retribuite e che non possono essere commutate in denaro se non nel caso di cessazione del rapporto) e nell'art 31, par. 2 della Carta UE (diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite); nell'art 19 per del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 (in vigore dall'a.s.2013) che, per il personale a termine, sanciva che le ferie erano disciplinate dalle stesse norme del personale di ruolo, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo; in particolare, il comma 2, precisava che le ferie devono essere proporzionate al servizio prestato e qualora la durata del rapporto non consentiva di fruire le ferie maturate, le stesse dovevano liquidarsi al termine dell'a.s. e comunque dell'ultimo contratto stipulato nell'anno; nel D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 (art 5, comma 8) nonché nella disciplina di cui all'art 1, commi da 54 a 56, della L. n. 228/2012.

Inoltre, andava richiamata la pronuncia di legittimità (Cass. n. 14268/2022) che aveva fornito una interpretazione comunitariamente orientata dell'art 5, comma 8, del DL n. 95/2012, come integrato dall'art 1, comma 55, della L. n. 228/2012, secondo cui il docente non poteva perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie se non era stato invitato dal datore di lavoro ad usufruirne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, delle ferie e dell'indennità sostitutiva: nella specie, l'Amministrazione nulla aveva allegato e provato di avere fatto a riguardo;

-la pronuncia n. 3021/2010 della Suprema Corte aveva ritenuto il termine di prescrizione decennale del diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute;

-l'indennità per ferie non godute andava calcolata sottraendo dal numero di giorni complessivi maturati per ferie i giorni fruiti obbligatoriamente nel corso della sospensione delle lezioni definita

nei calendari regionali. Per calcolare i giorni di ferie a cui avevano diritto i docenti doveva farsi riferimento ad una precisa formula come definita dagli artt. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007. Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito (già Ministero dell'Istruzione) che ha ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale per l'a.s. 2015/2016, già proposta in primo grado. Nel merito del contendere, ha ritenuto l'infondatezza del gravame, alla luce di varia normativa tra cui il DL n. 95/2012 nonché la L. n. 228/2012. Ad avviso del Ministero, erano poi da contestarsi i conteggi di cui al ricorso, non risultando provato che i giorni da monetizzare fossero quelli indicati a pag 10 del medesimo ricorso, non tenendosi in conto dei giorni di sospensione previsti dalle delibere della Giunta Regionale; dalle somme indicate in ricorso si sarebbero poi dovute ulteriormente detrarre le somme percepite nell'ultimo cedolino degli a.s. per ferie non godute.

Secondo l'art 5, comma 8, del DL n. 95/2012 (convertito dalla L. n. 135/2012) *“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età....”*.

La L. n. 228/2012, all'art 1, commi 54, 55, 56, ha poi previsto:

“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruito delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. *Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.*

La Suprema Corte (Cass. n. 14268/2022) ha precisato che sussiste una necessità di interpretare le norme interne (D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55) in conformità alle norme del diritto dell'Unione: *“18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.*

19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purchè, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto; a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro....”

Pertanto, secondo la suindicata disciplina le ferie non godute possono essere monetizzate in termini di differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie e tale diritto sussiste anche se il lavoratore non ha chiesto le ferie, essendo onere del datore di lavoro dare la prova di avere informato il lavoratore del suo diritto ad usufruire delle ferie, con

l'avvertimento che, in caso contrario, non avrebbe potuto conseguire neppure l'indennità sostitutiva.

Applicando detti principi alla fattispecie presente, si osserva che:

1) sono pacifici in atti i giorni di ferie maturati alla docente nei vari anni scolastici unitamente ai giorni di festività soppresse, come sopra indicati, ossia:

-n. 15,25, nell'a.s. 2015/2016;

-n. 15,25, nell'a.s. 2015/2016;

-n. 21,87, nell'a.s. 2016/2017;

-n. 24,83, nell'a.s. 2017/2018;

n. 25,83, nell'a.s. 2018/2019;

-n. 25, nell'a.s. 2019/2020.

Invero, in ricorso la docente aveva calcolato gli stessi in proporzione ai giorni e alle ore settimanali lavorati e su tali circostanze non vi sono state contestazioni.

2) la docente aveva poi prodotto in atti il calendario scolastico regionale, non oggetto di specifica e particolare contestazione da parte dell'Amministrazione, dal quale si evinceva, per la Regione Toscana nonché per i singoli anni, i giorni di sospensione dell'attività didattica:

-12, a.s. 2015/2016;

-14, a.s. 2016/2017;

-12, a.s. 2017/2018;

-13, a.s. 2018/2019;

-12, a.s. 2019/2020.

In relazione all'osservazione dell'Amministrazione (relativamente al fatto che il calendario regionale non terrebbe conto dei giorni di sospensione di cui alle delibere della Giunta Regionale), si osserva che il prospetto in questione contiene l'indicazione dei periodi di sospensione riferiti ai singoli anni scolastici e si riferisce al complessivo periodo di sospensione del singolo anno scolastico, come evincibile dall'intestazione del medesimo prospetto.

Inoltre, non appare corretto, come dedotto in sentenza, l'aggiunta ai suindicati giorni di sospensione dei giorni intercorrenti tra la chiusura delle lezioni e la scadenza al 30 giugno del contratto a termine, atteso che tali giorni sono giorni lavorati; mentre, dalla stessa legge (art 1, comma 54, della L. n. 228/2012), si evince che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;

3) sussistendo una differenza tra il maturato e lo spettante, la relativa differenza deve essere monetizzata secondo la retribuzione giornaliera dovuta, il tutto come da prospetto di cui a pag 20

dell'appello. Tuttavia, non può essere riconosciuto l'importo complessivo richiesto (pari a € 3.006,57), bensì quello di € 2.878,39, tolto l'importo corrispondente a due giorni di scrutinio, come risultanti dagli atti (11.6.2018 e 14.6.2018), pari a € 128,18.

4) infondata appare poi l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che per Cass n. 3021/2020, nell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, in ragione della sua natura mista (risarcitoria e retributiva), deve ritenersi prevalente il carattere risarcitorio volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, ragione per cui trova applicazione - ai fini della prescrizione - il termine prescrizione decennale e non quello quinquennale dell'art. 2948 cc (la natura retributiva venendo in rilievo, allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione).

Ne consegue che l'appello va accolto e l'Amministrazione deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.878,39 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in quanto soccombente.

Tali spese vanno liquidate ex D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e delle attività compiute per i seguenti importi: € 1.030,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distarre, in solido, in favore dei procuratori di parte appellante e € 962,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distarre, in solido, in favore dei procuratori di parte appellante

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:


in accoglimento dell'appello avverso la sentenza di primo grado e in sua riforma, condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante dell'importo di € 2.878,39 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;

condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1.030,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distarre, in solido, in favore dei procuratori di parte appellante e in € 962,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge da distarre, in solido, in favore dei procuratori di parte appellante.

Firenze, 12 settembre 2023

La Consigliera est

dott.ssa Nicoletta Taiti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Firenze, 20 DIC, 2023
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elisabetta Magini

La Presidente

dott.ssa Maria Lorena Papait

